

Decisione di contrarre nr. 71/2023 del 09.10.2023

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della rimozione del sistema di automazione della sosta installato presso il parcheggio "Volta" contemporaneamente alla fornitura con posa di un nuovo upgrade piste di entrata e di uscita – CIG Z273C70452.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

CONSIDERATO CHE:

- si ravvisa la necessità di rinnovare l'upgrade delle piste di entrata e di uscita del parcheggio "Volta" preventivando un importo di euro 37.000,00 esclusa iva, al fine di aggiornare il sistema automatizzato della sosta con l'attuale tecnologia;
- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della prestazione è inferiore a 140.000,00 euro;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- la prestazione non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- per la prestazione in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa stazione appaltante si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL conforme al disposto dell'art. 40, co. 2 del D.Lgs. 50/16;
- ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023 si ritiene di non suddividere l'appalto in lotti, considerato che le prestazioni oggetto dell'affidamento hanno carattere unitario essendo l'una concatenata all'altra, inoltre la gestione unitaria delle prestazioni consente lo sfruttamento di economie di scala;
- per ragioni di natura tecnica ed economica non è, dunque, opportuna la parcellizzazione dell'appalto, peraltro già al di sotto della soglia comunitaria, in lotti distinti che renderebbero più gravosa l'attività di ricognizione dei guasti, la gestione del servizio da parte della stazione appaltante, impedirebbe lo sfruttamento delle economie di scala, con conseguente aggravio di tempi di esecuzione della prestazione e dei costi del servizio;

Costatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

Visto il progetto della prestazione della rimozione del sistema di automazione della sosta installato presso il parcheggio "Volta" contemporaneamente alla fornitura con posa di un nuovo upgrade piste di entrata e di uscita presso il park "Volta";

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto durante l'esecuzione della prestazione il parcheggio interessato verrà chiuso. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato che la stazione appaltante gestisce con il sistema di automazione SKIDATA i parcheggi denominati "Drago", "Silo Alberella", "Volta", "Internazionale Interrato", "Aurora", "Gorizia", "Nember", "Drago Interrato", "Pindemonte" e che pertanto ritiene di rivolgersi alla stessa ditta SKIDATA SRL per garantire, senza duplicazione di costi e difficoltà tecnica sproporzionata, l'omogeneità e l'interconnessione con i sistemi di automazione già in utilizzo dalla stazione appaltante;

In particolare, il sistema di automazione predisposto da Skidata S.r.l. consiste nella realizzazione di un sistema di gestione e automazione degli accessi e dei pagamenti e prevede che il sistema sia interconnesso con un unico server, già in possesso della stazione appaltante;

La suddetta interconnessione è funzionale a garantire il completamento del sistema di automazione dei parcheggi gestiti da Jtaca s.r.l. e l'unitaria ed efficiente gestione degli stessi;

Detto completamento è possibile solo rivolgendosi al fornitore originario, Skidata s.r.l. in quanto altri fornitori non sarebbero oggettivamente in grado di garantire il completamento del sistema di interconnessione; infatti, i sistemi Skidata sono prodotti interamente dalla casa madre Skidata AG che ne detiene tutti i brevetti nonché la proprietà intellettuale; i sistemi prevedono inoltre, stando alle verifiche effettuate, la possibilità di

interconnessione con alcuni altri sistemi solo per talune funzioni, quali ad esempio quelle relative all'apertura delle sole barriere (ad esempio in caso di emergenza), il clearing per le carte di credito, ma non con altri sistemi di automazione dei parcheggi;

In caso di utilizzo di una diversa interfaccia, il sistema non potrebbe essere gestito e monitorato in maniera unitaria e da remoto e i vari processi di automazione dovrebbero essere interfacciati a server diversi con duplicazione dei costi di gestione;

Il cambiamento del fornitore e l'impiego di tecnologie con caratteristiche tecniche differenti dalle attuali e non comunicanti tra di loro, comporterebbero per la stazione appaltante incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, manutenzione e addestramento degli operatori su diverse tecnologie, disservizio per l'utenza che dovrebbe abituarsi a sistemi diversi; tutto ciò non garantirebbe pertanto il perseguimento delle finalità di Jtaca s.r.l.; infatti laddove venisse cambiato il fornitore, il nuovo sistema di automazione dovrebbe essere installato su un server dedicato, diverso da quello attuale, con duplicazione del software e dei costi di gestione e manutenzione, oltre a difficoltà tecniche riconnesse alla necessità di controllare i processi di automazione attraverso tecnologie ed interfacce diverse, in dispregio del principio di efficacia ed economicità del processo di gestione; inoltre affidarsi ad altro sistema escluderebbe la possibilità di disporre di un centralizzazione cittadina che consente di controllare tutti i parcheggi da un unico centro di controllo, con i conseguenti vantaggi in termini di unitarietà dell'attività di supervisione, di gestione anche del database abbonati e delle transazioni, nonché di gestione della reportistica;

Inoltre, serve tener presente che tutta la componentistica presente negli impianti Skidata è interscambiabile da un impianto all'altro. Pertanto in emergenza, è possibile garantire la continuità di funzionamento dell'impianto, utilizzando parti di un altro impianto, in attesa di manutenzione o ricambi. In particolare il blocco lettura presente nelle colonnine di entrata, colonnine di uscita e casse automatiche è il medesimo e può essere interscambiato;

Dunque il presente affidamento si configura come consegna complementare effettuata dal fornitore originario destinata al completamento di una precedente fornitura ai sensi dell'art. 76 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023;

Sussistono per conseguenze i presupposti di cui all'art. 76 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023 in ragione della sostanziale assenza di concorrenza per i motivi tecnici sopra esplicitati;

Ritenuto, pertanto, di chiedere la ditta SKIDATA SRL con sede in Bolzano, Partita I.V.A. 01220250219, di formulare il preventivo per lo svolgimento della prestazione indicata nei documenti di gara redatti da Jtaca tramite la piattaforma SINTEL, procedura ID 174111247, giusto l'obbligo di cui all'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, in tale sede, di dichiarare il possesso dei requisiti;

Considerato che:

- in esito alle operazioni di cui sopra, la stazione appaltante ha chiesto precisazioni, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, in merito all'importo dei costi della sicurezza dichiarati nell'offerta economica;
- la ditta SKIDATA SRL ha chiarito l'errore materiale e ha trasmesso il modello offerta economica compilato correttamente nella parte relativa ai costi della sicurezza aziendali;

- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico SKIDATA SRL con sede in Bolzano, Partita I.V.A. 01220250219 che si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il preventivo di euro 37.000,00 oltre IVA che si ritiene congruo e conveniente per la stazione appaltante in relazione alle attuali condizioni del mercato e allo storico aziendale;
- i costi della manodopera presentata dall'operatore economico di cui sopra rispettano i minimi retributivi di cui alle tabelle ministeriali ai sensi dell'art. 110, co. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- il quadro economico complessivo costituito da:
prezzo di affidamento euro 37.000,00 esclusa iva; somme a disposizione (art. 9, comma 1) euro 1.877,29 esclusa iva;

Constatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori, risulta iscritto alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento, nonché ha eseguito prestazioni analoghe a quelle affidate con la presente determinazione;

Dato atto:

- che il principio di rotazione non è stato rispettato per le ragioni sopra espresse;
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- che è stato acquisito lo SMART CIG Z273C70452 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che in relazione all'immediata esecuzione della prestazione la stazione appaltante non ha ritenuto di chiedere all'affidatario la presentazione della cauzione definitiva;
- che il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dal regolamento sui controlli a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/23 di Jtaca Srl per procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23.08.2023;

Visti:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di aggiornare le piste di entrata e di uscita del parcheggio "Volta" attraverso l'installazione di un nuovo upgrade;
- l'oggetto del contratto è la rimozione del sistema di automazione della sosta installato presso il parcheggio "Volta" contemporaneamente alla fornitura con posa di un nuovo upgrade piste di entrata e di uscita;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di approvare il quadro economico complessivo di spesa 38.877,29 agli atti (somme a disposizione comprese, esclusa iva), così costituito: prezzo di affidamento euro 37.000,00 esclusa iva; somme a disposizione (art. 9, comma 1) euro 1.877,29 esclusa iva;
- 2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico SKIDATA SRL con sede in Bolzano, Partita I.V.A. 01220250219, della rimozione del sistema di automazione della sosta installato presso il parcheggio "Volta" contemporaneamente alla fornitura con posa di un nuovo upgrade piste di entrata e di uscita alle condizioni di cui al preventivo acquisito dalla stazione appaltante tramite SINTEL ID 1695212674917 che prevede l'importo di euro 37.000,00, oltre Iva ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento e composte da: richiesta di preventivo, foglio patti e condizioni;
- 3) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- 4) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 37.000,00 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 5) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara SMARTCIG, attribuito al presente affidamento, è Z273C70452;
- 6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 7) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dal regolamento sui controlli a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/23 di Jtaca Srl per

- procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23.08.2023;
- 8) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina medesima;
 - 9) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel sito istituzionale della stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.